

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5102 del 26/10/2020  |
| Oggetto                     | Concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo e produttivo. Procedimento RN20T0004 - Concessionario: Soc. ELMI s.r.l.. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5246 del 26/10/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO   |

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del fiume Marecchia in Comune di Poggio Torriana (RN) ad uso agricolo e produttivo.  
**Procedimento RN20T0004** - Concessionario: Soc. ELMI s.r.l..

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18/06/2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**VISTA** l'istanza, corredata di elaborati grafici, presentata in data 28/02/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/32619 e successivamente integrata con documentazione registrata al prot. Arpae PG/2020/32602 in data 28/02/2020 e PG/2020/34201 in data 03/03/2020, con la quale il Sig. Pesaresi Alessandro (C.F. PSR LSN 69A11 H294R), rappresentante titolato alla firma della Soc. ELMI s.r.l. (C.F./P.IVA 00331300400) con sede legale a Castenaso (BO) Via Romitino n. 9, ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana (RN) individuate catastalmente al N.C.T. al foglio 7 particelle 124/parte e 125/parte, foglio 10 particelle 86/parte, 511/parte e 512/parte della superficie complessiva di 23.722,00 m<sup>2</sup>, di cui 15.681,00 m<sup>2</sup> ad uso agricolo (prato permanente) e 8.041,00 m<sup>2</sup> ad uso produttivo (aree pertinenziali ad uso produttivo 7.688,00 m<sup>2</sup>, fabbricati inattivi e/o ruderi 353,00 m<sup>2</sup>) - **Procedimento RN20T0004**;

#### **DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 96 del 01/04/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia") e che pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2020/52608 del 08/04/2020, ha richiesto la pre-valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L. R. 7/2004, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con nota prot. 2302 del 21/09/2020, acquisita in pari data al prot. di Arpae al PG/2020/134918, ha comunicato che *"la concessione dei terreni richiesti, situati in sponda sinistra Marecchia nel comune di Poggio identificati catastalmente al foglio 7 particella 125 e 124 (parte) e al foglio 10 particelle 86, 511 e 512, appartenenti al demanio idrico, per una superficie di 15.681 m<sup>2</sup> circa ad uso agricolo e di 8.041 m<sup>2</sup> ad uso produttivo, non comporta di per sé incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario e non interferisce sugli obiettivi di conservazione del Sito IT 4090002 e per tanto può essere autorizzata senza procedere con la Fase 2 della Valutazione di incidenza"*. Ha inoltre dettando le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2020/52601 del 08/04/2020 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota trasmessa in data 30/09/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/140195, ha dichiarato che *"per l'area demaniale in questione – distante oltre dieci*

*metri dal ciglio superiore della sponda sinistra del Fiume Marecchia - non risultano applicabili le norme di cui al capo VII, Polizia delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 523/1904 'T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie' artt. 93 e seguenti'';*

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è stato determinato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58) per anno solare, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2020 risulta pari ad €. 445,65 (euro quattrocentoquarantacinque/65), pari a tre mensilità;
- che il deposito cauzionale è stato definito, ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e dell'art 8 della L.R. 2/2015, in €. 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58), pari ad una annualità del canone;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota di prot. PG/2020/147313 del 13/10/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/153291 del 23/10/2020;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 27/02/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 445,65 (euro quattrocentoquarantacinque/65) eseguito in data 19/10/2020 quale canone per l'annualità 2020, pari a tre mensilità, sul C.C.P. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna;
- ha presentato attestazione del versamento dell'importo di €. 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58) sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 19/10/2020, a titolo di deposito cauzionale;

**DATO ATTO**, infine, che:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel parere rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. ELMI s.r.l. (C.F./P.IVA 00331300400), con sede legale a Castenaso (BO) Via Romitino n. 9, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana (RN) individuate catastalmente al N.C.T. al foglio 7 particelle 124/parte e 125/parte, foglio 10 particelle 86/parte, 511/parte e 512/parte della superficie complessiva di 23.722,00 m<sup>2</sup>, di cui 15.681 m<sup>2</sup> ad uso agricolo (prato permanente) e 8.041,00 m<sup>2</sup> ad uso produttivo (aree pertinenti ad uso produttivo 7.688,00 m<sup>2</sup>, fabbricati inattivi e/o ruderi 353,00 m<sup>2</sup>) - **Procedimento RN20T0004**. Tali aree e relativi fabbricati sono identificati negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Tav. 1 e Tav. 2 datate 17/02/2020);
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà **durata fino al 31/12/2025**;
6. di stabilire il **canone annuo in € 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di dare atto che il canone per l'annualità 2020, per un importo complessivo di € 445,65 (euro quattrocentoquarantacinque/65) pari a tre mensilità, è stato versato in data 19/10/2020;
9. di stabilire il deposito cauzionale in € 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58), dando atto che è stato versato in data 19/10/2020;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpa e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente)*

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

### **Unità Gestione Demanio Idrico**

#### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. ELMI s.r.l. (C.F./P.IVA 00331300400), in seguito indicata come “Concessionario” - **Procedimento RN20T0004**.

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana (RN) individuate catastalmente al N.C.T. al foglio 7 particelle 124/parte e 125/parte, foglio 10 particelle 86/parte, 511/parte e 512/parte della superficie complessiva di 23.722,00 m<sup>2</sup>, di cui 15.681 m<sup>2</sup> ad uso agricolo (prato permanente) e 8.041,00 m<sup>2</sup> ad uso produttivo (aree pertinenziali ad uso produttivo 7.688,00 m<sup>2</sup>, fabbricati inattivi e/o ruderi 353,00 m<sup>2</sup>). Tali aree e relativi fabbricati sono identificati negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Tav. 1 e Tav. 2 datate 17/02/2020).

#### **Articolo 2**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata fino al **31/12/2025**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

#### **Articolo 3**

##### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 1.782,58 (euro millesettecentottantadue/58)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale, pari ad € 2.641,72 (euro duemilaseicentoquarantuno/72), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna** con parere prot. 2302 del 21/09/2020, di seguito riportate:

*"Qualsiasi progetto che riguardi i terreni ad uso agricolo, i terreni ad uso produttivo e i fabbricati e i ruderi esistenti, dovrà essere sottoposto a specifica procedura di valutazione di incidenza da parte dell'Ente scrivente, compreso il progetto di uso temporaneo dei terreni richiesti per deposito di inerti lapidei, così come dichiarato dalla Società nella nota integrativa successiva alla nostra richiesta del 09/04/2020 (prot. 993).*

*Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011".*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**